

Roma, 15 aprile 2025

Prot. n. 392025

Vicecapo Dipartimento
DOG

e per conoscenza

Capo Dipartimento
DOG

Direttore Generale
del Personale e della Formazione
DOG

Capo Dipartimento
DAG

Direttore Generale
degli Affari Giuridici e legali
DAG

Oggetto: *Legge Pinto – conclusione pratiche pendenti – richiesta ai Commissari ad Acta - nota DOG prot. n. 71343.U del 02.04.20225*

La legge n.207 del 30.12.2024 (legge di bilancio 2025) ha apportato le auspiccate modifiche all'art. 5-sexies della legge n.89/2001 che disciplina il procedimento di equa riparaazione nelle ipotesi di violazione del termine di durata dei processi. Tale riforma, unitamente alla altrettanto auspicata creazione di una task force presso il competente ufficio ministeriale, grazie all'avvio del progetto straordinario PintoPaga dovrebbe finalmente liberare i dirigenti dall'onere di evadere gli adempimenti connessi alle nomine a commissario ad acta, sì ponendo rimedio alla grave disorganizzazione, determinatasi nella precedente legislatura, presso la DG degli Affari Giuridici e Legali (DAG).

Pur plaudendo alla riforma, risulta incomprensibile l'atteggiamento del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria nei confronti di una parte di Dirigenti, per anni già *“molto gravati da questo incarico di ausiliario del giudice amministrativo”* (nota DOG21452.U del30.01.2025).

Ed invero:

- con una prima nota (DOG prot.n. 42014.U del 25.02.2025) una parte dei dirigenti è stata invitata a compilare entro un breve termine un file particolarmente articolato inserendo una serie di dati in buona parte già in possesso del competente ufficio ministeriale, a far data, addirittura, dal conferimento dell'incarico (tanto a riprova del generalizzato disordine organizzativo che per anni ne ha caratterizzato il settore);
- con una seconda nota (DOG prot.n.71343 del 24.04.2025) si è inteso precisare che gli stessi *“dovranno portare a termine tutti gli incarichi ricevuti, provvedendo nell'interesse dell'Amministrazione anche al pagamento dei compensi liquidati ai difensori antistatari non ricorrenti e ai difensori nel giudizio di ottemperanza, oltre accessori e spese, compreso il contributo unificato”*.

Attesi i contenuti della riforma, non si comprende innanzitutto il motivo per cui gli adempimenti richiesti ai dirigenti non vengano assicurati dall'ufficio DAG presso il quale è stata istituita la task force. Invero, tenuto conto del fatto che le pratiche sono rimaste pendenti per ragioni di certo non imputabili ai Dirigenti, l'Amministrazione mantiene il potere di provvedere sull'originaria istanza anche dopo la nomina del commissario considerato l'interesse pubblico che l'Amministrazione medesima deve perseguire per legge (A.D. 8/2021 e nota prot. n. 53 di questa sigla sindacale del 03.06.2024).

Inoltre, non si comprende perché il DOG continui a chiedere ai Commissari (prima sotto forma di *“adempimento spontaneo”* ora come dovere a provvedere *“nell'interesse dell'Amministrazione”*) di liquidare competenze che risultano pacificamente fuori dal dictum giudiziale da ottemperare, operando i commissari medesimi nella veste di ausiliari del giudice amministrativo e non quali dipendenti del DAG (anche questo aspetto è stato già censurato nella medesima nota sindacale sopra menzionata). Nota e consolidata, infatti, è la giurisprudenza TAR, recentemente confermata proprio con riferimento al caso qui di interesse: *“i poteri del Commissario ad acta sono circoscritti all'esecuzione della sentenza oggetto dell'azione di esecuzione del giudicato e non si estendono all'ulteriore condanna alle spese del giudizio di ottemperanza...”* per cui *“...le spese del giudizio risultano con evidenza al di fuori del dictum giudiziale da ottemperare per cui il Commissario ad Acta, chiamato ad eseguire la sentenza in via sostitutiva, non avrebbe potuto riconoscere ai ricorrenti vittoriosi più di quanto in quest'ultima stabilito. E la cosa ben si spiega, sul piano giuridico, in quanto, se è vero che l'Amministrazione soccombente è tenuta alla corresponsione degli importi liquidati a titolo di spese giudiziali, è però chiaro che il relativo onere trova il suo titolo, non nel decreto oggetto del giudizio di ottemperanza, bensì nella sentenza che ha definito quest'ultimo...”* (così TAR Basilicata n.658 del 14.10.2022 e n.576 del 13.09.2021, nonché TAR Napoli sez. VIII sent.n.1791 del 14.05.2020, n.1602 del 30.04.2020 e n.3995 del 14.06.2018, TAR Napoli sez. VII sentenze n.794 del 08.02.2017 e n. 4652 del 10.10.2016 e TAR Napoli sez. IV sent.n. 4341 del 16.09.2016 e da ultimo TAR Campania reg. provv. coll. N.3462 pubblicato il 29.05.2024 in accoglimento delle controdeduzioni di un Commissario ad acta al ricorso proposto da un avvocato che si doleva della mancata corresponsione in fase di ottemperanza delle spese liquidate dal T.A.R. e dalla Corte di Appello; inoltre, proprio nell'ambito del detto provvedimento collegiale viene, altresì, precisato che l'importo del contributo unificato versato per l'ottemperanza, *“trattandosi di un accessorio, non può che seguire le sorti delle spese legali dell'instaurato giudizio di ottemperanza*

(ovvero, non può essere oggetto di corresponsione da parte del Commissario ad Acta deputato a dare esecuzione al titolo del giudice ordinario).

L'irragionevolezza delle predette richieste, a fronte della gravosità degli incarichi che per anni (e senza compenso alcuno) sono stati conferiti ai Dirigenti amministrativi a causa della disorganizzazione amministrativa dell'articolazione DAG deputata alla evasione degli adempimenti connessi alla cd Legge Pinto, non può lasciare indifferente una sigla sindacale che rappresenta e tutela anche i dirigenti. Per tale ragione, la CISL invita codesto Dipartimento ad astenersi dal richiedere ai Dirigenti Amministrativi lo svolgimento di attività del tutto estranee all'incarico commissariale.

Con riserva di ulteriori iniziative in caso di negativo riscontro, si porgono distinti saluti

Il Coordinatore Responsabile Nazionale
Eugenio Marra

